

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1317)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960
(V. Stampato n. 539)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro della Difesa

(SEGNI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 DICEMBRE 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA L'ITALIA E IL BRASILE PER EVITARE LA DOPPIA
IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE, animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione in materia di navigazione marittima ed aerea, hanno deciso di concludere un Accordo ed hanno a tal fine nominato i seguenti plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana, il Marchese BLASCO LANZA D'AJETA, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario*;

il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, l'Ambasciatore JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES, *Ministro degli Affari Esteri*;

i quali dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente Accordo:

a) l'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività di trasporto per via marittima od aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dal proprietario, dall'armatore o dall'esercente, o dal noleggiatore della nave o dell'aeromobile;

b) l'espressione « imprese brasiliane » designa il Governo brasiliano, le persone fisiche attualmente residenti in Brasile e non abitualmente residenti in Italia, nonchè le Società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi brasiliane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

c) l'espressione « imprese italiane » designa il Governo italiano, le persone fisiche abitualmente residenti in Italia e non abitualmente residenti in Brasile, nonchè le Società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo II.

a) Il Governo brasiliano esenterà tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Brasile, l'Italia e gli altri Paesi, effettuata da imprese italiane esercenti tale attività, dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Brasile.

b) Il Governo italiano esenterà tutti i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea fra l'Italia, il Brasile e gli altri Paesi effettuata da imprese bra-

siliane esercenti tale attività, dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Italia.

c) L'esenzione delle imposte previste ai paragrafi precedenti si applica alle imprese di navigazione marittima ed aerea brasiliane e italiane a condizione che le navi e gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità rispettivamente brasiliana o italiana.

Articolo III.

Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalità costituzionali delle Parti Contraenti, entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sarà effettuato a Roma.

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni reddito maturato a datare dal 1° gennaio 1951.

Articolo IV.

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, potrà essere denunciato da ciascuna delle due parti contraenti entro il 30 giugno di ogni anno; in tal caso esso cesserà di avere vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Rio de Janeiro in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese entrambi facenti ugualmente fede, il giorno quattro ottobre millenovecentocinquantesette.

BLASCO LANZA D'AJETA

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES